

ALLEGATO 5 – REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.45/2020

PREMESSO CHE:

- a. In data 02 e 04 agosto 2020, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha emanato il Provvedimento 97/2020 (modificativo del Regolamento IVASS n. 40/2018) e il Regolamento n. 45/2020, recante significative modifiche in materia di distribuzione assicurativa e di governo e controllo dei prodotti assicurativi distribuiti;
 - b. Tali Regolamenti prevedono e impongono in capo agli intermediari, svolgenti attività distributiva anche in collaborazione, diverse e specifiche regole in materia di distribuzione e richiedendo altresì la definizione di flussi informativi in materia di governo e controllo dei prodotti che devono essere condivisi tra tutti gli operatori partecipanti al processo distributivo;
 - c. I flussi informativi devono essere specificamente definiti nell'ambito degli accordi di collaborazione orizzontale stipulati ai sensi dell'articolo 22, comma 10, d.l. n. 179/2012 nonché ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40/2018;
 - d. Alla luce di quanto precede l'Accordo sarà integrato nei termini di cui al presente Allegato 5, che sarà da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- Vengono di seguito riportate le condizioni che andranno a regolare il rapporto tra le Parti in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi e le ulteriori previsioni di recepimento degli obblighi di cui al Provvedimento IVASS n. 97/2020:

1. OBBLIGHI DI DOTT. MARCO MARGARESE BROKER WWW.MAMABROKER.EU

- Comunica alle compagnie assicurative interessate dall'Accordo l'esistenza e la sussistenza dello stesso. Per "compagnia assicurativa interessata dall'Accordo", si intende l'impresa i cui prodotti sono o possono essere distribuiti in forza dell'Accordo;
- Prima dell'avvio della distribuzione di un nuovo prodotto (o di un prodotto esistente che subisca una modifica significativa), ove esso rientri nell'ambito applicativo della disciplina di cui al Regolamento IVASS n. 45/2020 e più in generale sul Governo e controllo dei prodotti:
 - Comunica al Collaboratore il target market positivo e negativo individuato dall'impresa di assicurazione produttrice e il target market effettivo ed effettivo negativo individuato da Dott. Marco Margarese Broker. La mancata comunicazione dei target market effettivo ed effettivo negativo da parte di Dott. Marco Margarese Broker, contestualmente all'indicazione del target market individuato dalla compagnia, sarà intesa quale comunicazione di coincidenza dei primi con i secondi.
 - Comunica alle compagnie assicurative interessate l'eventuale disaccordo del Collaboratore rispetto all'individuazione del target market. Nel caso in cui vi dovesse essere una non coincidenza insanabile tra i target market effettivi individuati da Dott. Marco Margarese Broker e quelli del Collaboratore, Dott. Marco Margarese Broker potrà interrompere la collaborazione per la distribuzione dei prodotti interessati da questa differenza.
 - Comunica all'impresa interessata ogni eventuale ipotesi di collocamento del prodotto al cliente che non rientri nel target market positivo, pur nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 4, lett. b), del Regolamento IVASS n. 45/2020.

2. OBBLIGHI DEL PREPONENTE

Il Collaboratore:

- Prima dell'avvio della distribuzione del prodotto, ove esso rientri nell'ambito di applicazione di cui al Regolamento IVASS n. 45/2020, ricevuta indicazione da parte della compagnia emittente sul target market positivo e negativo e sul target market effettivo ed effettivo negativo individuato da

Dott. Marco Margarese Broker, comunica a quest'ultimo il proprio target market effettivo ed effettivo negativo. La mancata comunicazione dei target market effettivi di prodotto da parte del Collaboratore, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione dei target market individuati dalla compagnia e da Dott. Marco Margarese Broker, sarà intesa quale comunicazione di coincidenza dei primi con i secondi.

• Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del Regolamento IVASS n. 45/2020 il Collaboratore comunica tempestivamente a Dott. Marco Margarese Broker, con le modalità di cui al successivo articolo 4, ogni eventuale collocamento di prodotti effettuati al cliente non rientrante nel mercato di riferimento positivo definito dalla compagnia di assicurazione.

Dott. Marco Margarese Broker www.mamabroker.eu

Sede legale: Via Ausonia 31 90144 Palermo (PA)

Sedi Operative:

Via Francesco Laurana 65 90143 Palermo (PA)

Via Domenico Trentacoste 60 90143 Palermo (PA)

Tel. +39 3382984055 0916259997 marcomargarese@mypec.eu

Partita IVA e codice fiscale 05947820824 • REA CCIAA di Palermo: PA 287209 •

3. RESPONSABILITÀ

Le Parti si impegnano a rispettare tutte le previsioni di cui all'articolo 10 ed al Capo III del Regolamento IVASS n.45/2020 restando congiuntamente responsabili verso i terzi.

Nei rapporti interni ciascuna Parte terrà indenne l'altra Parte per qualsiasi danno cagionato da comportamenti propri e/o dei propri dipendenti.

4. COMUNICAZIONI

Per qualsiasi comunicazione inerente alle previsioni di cui al presente Allegato, il Collaboratore dovrà indirizzare le proprie comunicazioni a: info@mamabroker.eu

Dott. Marco Margarese Broker trasmetterà altresì tutte le informazioni per il tramite della Piattaforma messa a disposizione del Collaboratore.

5. EFFICACIA

Le presenti disposizioni saranno efficaci tra le Parti a far data dall'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 45/2020.

Luogo e data

Palermo 18/4/2021

Dott. Marco Margarese Broker

Il Broker
